

È attivo dal 19 febbraio il nuovo servizio “Stranieri on-line”

Una garbata polemica fra il nostro collaboratore Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA e responsabile dei SSDD del Comune di Corridonia, ed un operatore dei servizi demografici, sull'onore o meno la partecipazione al Convegno nazionale di ANUSCA, com'è noto svoltosi lo scorso mese di novembre, ci stimola ad intervenire sulle cose dette dal dr. Calvigioni nell'articolo “A Fuggi non si può mancare” e su quelle dell'operatore dei servizi demografici che risponde: “Assenti? Quali colpe abbiamo se le amministrazioni non ci mandano?”.

ANUSCA, leader indiscusso per competenza e professionalità in materia demografica, sta realizzando un nuovo servizio on-line. L'anagrafe sta cambiando e ANUSCA dimostra di essere ancora una volta al passo con i tempi proponendo “STRANIERI ON-LINE”.

Il servizio è adatto per un utilizzo altamente professionale dove l'operatore, direttamente dal proprio ufficio, grazie alla semplicità d'uso ed al linguaggio utilizzato, ottiene tempestivamente la risposta a quanto richiesto. In particolare “STRANIERI ON-LINE” rappresenta una ulteriore opportunità che ANUSCA offre ai Comuni e agli operatori che ricercano un prodotto affidabile dove, oltre alla completezza della normativa e delle circolari, è possibile risolvere le problematiche che possono sorgere allo sportello ed affrontare più facilmente le

attività più impegnative.

La diffusione dell'informatica facilita l'integrazione degli uffici anagrafici ed ANUSCA, attraverso il proprio sito www.anusca.it, ha realizzato questo servizio on-line per i Comuni che aderiscono scegliendo la Quota “C”. Il servizio, per la semplicità d'uso e la facilità delle funzioni, permette all'operatore di accedere alla normativa, alle circolari ed alle domande più frequenti in materia di cittadini comunitari, extracomunitari, rifugiati ed apolidi.

Le principali linee d'azione del servizio “stranieri on-line”:

Affidabilità per la trattazione e l'approfondimento delle relative tematiche;

Normativa costantemente aggiornata per diffondere in tempo reale le novità in materia

Uso immediato e semplificato delle procedure da adottare;

Strumento indispensabile per ottimizzare le prestazioni degli operatori;

Consente il miglioramento della qualità dei servizi demografici;

Associati ad ANUSCA e...

...scopri i vantaggi del servizio “stranieri on-line”

(Continua da pag. 1 “L'Anusca...”)

21-28 Febbraio: Belluno, Stranieri nuova direttiva CE (G.d.S.);

22 Febbraio: Novara, Stato Civile (G. di S.);

22 Febbraio: Giussano (MI), Polizia Mortuaria (P. di S.);

22 Febbraio: Cremona, Vigili Accertatori (P. di S.);

28 Febbraio: Castel San Pietro (BO), Vigili Accertatori (G. di S.);

1 Marzo: Mazara Del Vallo (TP), Cittadinanza, Trascrizioni atti, Nascite (G. di S.);

1 Marzo: Cabras (OR) Gestione anagrafica stranieri (G.d.S.);

1-2 Marzo: Pisa, Diritto Internazionale Privato-Legge 241 (P.di S.);

2 Marzo: Decimomannu (CA), Gestione anagrafica stranieri (G. di S.);

2 Marzo: Nisemi (CL), Cittadinanza, trascrizione atti, nomi, nascite (G.d.S.);

2 Marzo/8 Giugno: Bagnatica (BG), Stato civile, Regolamento anagrafico, Polizia Mortuaria, Stranieri, Elettorale, L.218/95, AIRE (Incontri di aggiornamento professionale);

5 Marzo: Varese, Stranieri (G. di S.);

6 e 8 Marzo: Este (PD) – (Seminario di Studio)

7 Marzo: Voghera (PV), Forum quesiti e rinnovo comitato provinciale (P di S.);

7-12-16 Marzo: Arezzo, Riforma L.241/90; Legge 218/95;

Stranieri (P. di S.);

7-14 Marzo: Verbania, Vigili accertatori; L.218/95 (P di S.);

9 Marzo: Tortoli (NU) - (G. di S.);

13 Marzo: Pasiano di Pordenone (PN), Convenzioni internazionali (G. di S.);

14-21 Marzo: Langhirano (PR), Nomi e cognomi, forum quesiti in materia di stato civile e anagrafe (P. di S.);

20 Marzo: Vimercate (MI), Autocertificazione (P di S.);

21 Marzo: Montiglio Monferrato (AT), Cittadinanza, stranieri (G. di S.);

21 Marzo: Pavia, Stranieri (P di S.);

22 Marzo: Monza (MI), Cittadinanza (P di S.);

Per maggiori informazioni:

www.anusca.it oppure segreteria ANUSCA 051.944641

Il tuo Comune è iscritto all'Anusca?



E tu? Iscriviti e cresci con noi!

Attualità

Luci e ombre sull'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea e loro familiari extracomunitari

A cura di Romano Minardi

Come sapete ormai tutti, per effetto della DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini dell'unione europea, compresi, dal primo gennaio 2007, rumeni e bulgari, devono essere iscritti in anagrafe, se dimoranti abitualmente, previa presentazione del passaporto o altro documento equipollente e senza necessità di presentare la carta di soggiorno.

Il Ministero dell'interno ha confermato l'interpretazione di tale normativa con la circolare n. 38 del 18 ottobre 2006.

Si precisa che le nuove modalità di iscrizione sono sicuramente in vigore dal primo maggio del 2006, in quanto il termine ultimo entro il quale lo Stato italiano doveva emanare apposita norma di recepimento della citata Direttiva scadeva il 30 aprile 2006. Per la precisione, va aggiunto che vi sono sentenze, che affermano l'esecutività immediata delle Direttive comunitarie e in particolare proprio della Direttiva n. 38/2004/CE (sentenza del Tribunale di Firenze del 9 luglio 2005) e quindi anche precedente al termine di scadenza sopra evidenziato.

Anche se con notevole ritardo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004.

Al momento dell'entrata in vigore di tale normativa, si produrranno ulteriori conseguenze, dato che la gestione dell'ingresso e regolarizzazione del soggiorno dei cittadini dell'Unione europea diventerà di competenza delle anagrafi comunali: in pratica sarà proprio l'iscrizione anagrafica ad attestare la regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari oltre i primi tre mesi dal loro ingresso in Italia.

I cittadini comunitari, per poter essere



Un momento della riunione esperti svoltasi lo scorso febbraio presso l'accademia

iscritti all'anagrafe dovranno anche presentare una documentazione idonea a dimostrare di avere mezzi di sostentamento sufficienti a non dover gravare sul sistema di assistenza sociale e sanitaria nazionale; tali requisiti sono stabiliti dall'art. 7 del Decreto legislativo in corso di approvazione.

Inoltre, vi sarà una seconda categoria di cittadini stranieri ai quali si applicheranno nuove disposizioni: si tratta dei cittadini extracomunitari, familiari (compresi i cosiddetti "partners") di cittadini comunitari.

Per questi continuerà ad essere necessario un titolo di soggiorno (carta di soggiorno) che, però, continuerà ad essere rilasciato dalla Questura. Non sembra tuttavia necessaria la presentazione del titolo di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica (art. 9, comma 5 della legge di recepimento); il Ministero dovrà chiarire questo punto.

ATTENZIONE!

L'entrata in vigore della norma di recepimento NON significa necessariamente che gli ufficiali d'anagrafe siano da subito in condizione di applicarla integralmente.

E' NECESSARIO, ANZI INDISPENSABILE, CHE IL MINISTERO DELL'INTERNO EMANI UN DECRETO ATTUATIVO O, QUANTOMENO, UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA CHE FISSI I CRITERI SULLA BASE DEI QUALI L'UFFICIALE D'ANAGRAFE POSSA CONSIDERARE "SUFFICIENTI" LE RISORSE ECONOMICHE DICHIARATE DAGLI INTERESSATI, LE CONDIZIONI MINIME DELLA POLIZZA ASSICURATIVA, ECC.

Pertanto, fino a quando non verranno diramate tali disposizioni, gli ufficiali d'anagrafe continueranno ad applicare le disposizioni immediatamente operative, sia della Direttiva europea che del Decreto di attuazione della stessa, e cioè:

A. CITTADINI DELL'UNIONE

1. Iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea, per provenienza dall'estero o da altro comune o per ricomparsa da irreperibilità, previa esibizione di documento idoneo di identità. Per tale si intende, ai sensi dell'art. 4 dello schema di Decreto legislativo in

(Continua a pagina 7)

(Continua da pag. 6 "Cittadini...")

corso di approvazione, "un documento di identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, in corso di validità". Requisito per l'iscrizione anagrafica è, come per tutti, la dimora abituale o l'elezione di domicilio per i senza fissa dimora (es. nomadi). L'iscrizione può avvenire entro i primi tre mesi dall'ingresso in Italia, oppure oltre i tre mesi: in quest'ultimo caso è condizione necessaria per poter essere considerati regolarmente soggiornanti in Italia.

2. La documentazione ulteriore, prevista sia dalla Direttiva comunitaria che dalla norma di recepimento (articoli 7 e 9), dovrà essere richiesta, se saranno sufficientemente chiari i criteri di applicazione della norma. **In pratica, l'ufficiale d'anagrafe, fino a quando non avrà sufficienti disposizioni per poter applicare correttamente la norma, dovrà seguire il criterio più favorevole al cittadino dell'Unione; non potrà cioè rifiutare l'iscrizione adducendo quale motivazione la mancanza di disposizioni sufficientemente chiare.**

3. Anche il ricorso alla dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, previsto dal comma 4 dell'art. 9 della legge di recepimento, non appare praticabile se prima non sono definiti i criteri e i limiti di reddito o di disponibilità economica richiesti dalla norma. Per poter fare una dichiarazione è ovvio che sia indispensabile sapere cosa si deve dichiarare...

4. Al cittadino dell'Unione europea che presenta regolare domanda di iscrizione anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe deve rilasciare immediatamente una attestazione di cui si allega un fac simile (**modello non ufficiale!**).

5. Naturalmente, l'ufficiale d'anagrafe dovrà applicare anche la legge n. 241/90 e successive modificazioni in materia di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, conclusione del procedimento, ecc.

6. Malgrado la questione non appaia del tutto chiara (si veda l'art. 9, comma 6, dello schema di decreto legislativo), al cittadino dell'Unione europea residente, che ne faccia richiesta, il comune di residenza rilascerà una carta di identità non

COMUNE DI

Provincia di

ATTESTATO DI RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Art. 9, comma 2, del D. Lgs. di attuazione della Direttiva 2004/38/CE

(citare quando sarà approvato)

L'ufficiale d'anagrafe

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che (Cognome e nome)

nato a il

Cittadino

Familiare di cittadino dell'Unione europea (solo per i familiari)

Ha presentato richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune in via

La richiesta è stata presentata in data.....

Il presente attestato viene rilasciato per le finalità connesse alla dimostrazione della regolarità del soggiorno in Italia, superiore ai tre mesi, dei cittadini dell'Unione europea e loro familiari non appartenenti all'Unione europea.

Luogo e data

L'ufficiale d'anagrafe

valida per l'espatrio, salvo diversa disposizione in proposito del Ministero dell'interno – Dipartimento di P.S.

B. FAMILIARI DEI CITTADINI DELL'UNIONE NON AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO

1. I familiari del cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, come definiti dall'art. 2, comma 2, della legge di recepimento, possono anch'essi presentare domanda di iscrizione anagrafica congiuntamente o anche successivamente al loro familiare europeo.

2. Per i familiari necessita ancora il titolo di soggiorno che rilascerà la Questura acquisendo, oltre ad altra documentazione, anche l'attestato, rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe, di "richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione"

3. L'emananda circolare del Ministero dell'interno dovrà chiarire se l'ufficiale d'anagrafe dovrà consentire al "familiare" extracomunitario di presentare domanda di iscrizione anagrafica anche prima del rilascio della carta di soggiorno (come sembra affermare la norma),

oppure solo dopo il rilascio della stessa. 4. Le richieste di iscrizione anagrafica dei familiari dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

Questa comunicazione non ha la pretesa di risolvere i molti dubbi e i numerosi problemi interpretativi che pone la nuova normativa; vuole solamente fornire un'informazione aggiornata e un piccolo, ma concreto aiuto agli operatori, in attesa di avere a disposizione strumenti normativi più certi.

IL MINISTERO DELL'INTERNO SI E' IMPEGNATO AD EMANARE LE DISPOSIZIONI NECESSARIE ALL'INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA NORMA DI RECEPIMENTO IN TEMPI RAPIDI.

Links:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/circolazione_ue/decreto.pdf

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/circolazione_ue/relazione_illustrativa.pdf

L'Opinione

Sostituzione delle copie delle liste elettorali sezionali

di Umberto Coassin

Premessa

“Si è previsto anche, per assicurare una maggiore speditezza e funzionalità degli uffici elettorali comunali, l'abolizione delle liste sezionali le quali, nei comuni dotati di impianto meccanizzato o elettronico, verranno compilate solo in caso di consultazioni...”. Un passo della relazione al disegno di legge n. 2652 presentato alla Camera, dall'allora Ministro dell'Interno (Rognoni), il 6 giugno 1981 (sic). Oggi sarebbe sufficiente, per attuare questa proposta di quasi ventisei anni fa, una semplice presa d'atto in apposito provvedimento normativo (il Mininterno ha escluso l'autorizzazione in via amministrativa¹) delle potenzialità dei sistemi informatici già funzionanti.

Si obietterà che solo le liste cartacee consentono la consultazione e la pubblicità delle stesse. Ma ormai quasi tutti i soggetti, che domandano copia delle liste, privilegiano il supporto informatico e per chi ne chiedesse la consultazione questa potrà avvenire in tempo reale da personal computer.

Sarebbe inoltre auspicabile poter sostituire anche le liste destinate ai seggi con un personal computer, dotato di un database degli elettori che permetta, con una sola operazione, la spunta, il riconoscimento e il controllo degli aventi diritto al voto, attraverso la CIE (augurabile) o una smart card.

Ci si chiederà perché torniamo su di una questione ampiamente dibattuta e nota. Perché sollecitati da numerosi operatori del servizio elettorale ancora costretti alla defaticante (soprattutto in termini di tempo, che potrebbe essere meglio impiegato) procedura del manuale aggiornamento delle liste sezionali tra una consultazione e l'altra.

Semplificazioni e proposte (mutate dai diversi interventi dei nostri esperti)



Umberto Coassin - studioso della materia elettorale
collaboratore dell'ufficio stampa ANUSCA

Nessuna norma positiva prevede espressamente la possibilità di non tenere copia stampata delle liste elettorali negli uffici comunali. Le regole attuali, però, risalgono essenzialmente alla metà degli anni '60, sono state oggetto di modifiche e integrazioni sempre parziali e, comunque, non per esigenze di adeguamento alle potenzialità tecnologiche delle strumentazioni in uso negli uffici dei comuni. Questo significa che si fondano sul presupposto che, ancora oggi, il processo di formazione delle liste avvenga scartabellando l'archivio anagrafico per individuare le persone da iscrivere o cancellare. Nel frattempo il mondo è cambiato e la tecnologia consente l'estrazione diretta degli iscrivendi e dei cancellandi direttamente dall'archivio informatico dell'anagrafe. L'ordinamento che segue: numeri di lista, di fascicolo, eccetera, è coerente. Le liste sono virtualmente sempre ordinate e possono essere stampate, belle e corrette, in qualsiasi momento. Appare, quindi, incomprensibilmente insostenibile la difesa arroccata delle procedure come descritte nel T.U. 223/1967 e nella

Circolare 2600/L, se pensiamo che già il citato disegno di legge del Ministro dell'Interno Rognoni prendeva atto, addirittura nel 1981, che quelle disposizioni non tenevano più.

A onor del vero, in nessun ufficio elettorale comunale si seguono alla lettera tutte le formalità prescritte dalla Circolare 2600/L. Infatti, alcuni uffici elettorali gestiscono già in maniera “virtuale” le liste, procedendo alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni in modalità solo informatica e stampandole, in stretto ordine alfabetico, solo dopo il blocco, pronte per essere autenticate dalla Commissione elettorale circondariale e mandate, poi, nei seggi. E, a quanto si sa, mai in nessun caso si sono registrati problemi o contrattempi.

Perciò, riprendendo la considerazione formulata in premessa, basterebbe che un provvedimento normativo prendesse atto di questa situazione di fatto e consentisse di approntare le liste sezionali solo dopo il “blocco delle medesime”, evitando così di dover aggiornare i diversi esemplari cartacei a ogni revisione o variazione.

Pur rappresentando un grossissimo passo avanti, noi riteniamo, tuttavia, che sarebbe veramente ora di sfrondare, una buona volta, l'apparato elettorale da operazioni inutili e costose, **abolendo la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la cui estrazione per i seggi potrebbe avvenire unicamente dallo “schedario anagrafico”,** tenendo solamente per gli esclusi delle “liste in negativo”. Ma ci accontenteremmo, intanto, di questo prima importante semplificazione.

¹Il Ministero dell'Interno ha già respinto una richiesta in tal senso del Comune di Trieste e anche di Sesto al Reghena (PN) presentata, quest'ultima, ancora nel 1997.



Quesito per la documentazione necessaria

Iscrizione di cittadini provenienti dall'estero

A cura della redazione

Riceviamo dal collega Mario Mancusi di Abano Terme il seguente quesito e la relativa risposta UTG di Padova.

Oggetto: Richiesta regolarizzazione anagrafica relativa allo status di coniugi dei signori...

L'art. 14 del DPR 30/5/1989 n.223 stabilisce che le famiglie dei cittadini stranieri debbono trovare la sussistenza dei rapporti di parentela mediante esibizione di "atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza". Chiedo: può l'Ufficiale d'Anagrafe accettare, in deroga a quanto esplicitamente stabilito dal citato art.14, un'attestazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione italiana?

Risposta della Prefettura di Padova

Con riferimento alla nota segnata a margine, circa la documentazione da presentare, a corredo della dichiarazione, da

parte di chi trasferisce la residenza dall'estero, sia esso italiano o straniero, si richiama l'art.14 del DPR n.223 del 30 maggio 1989 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, che testualmente recita: "Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art.13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano". Per quanto sopra si ritiene che le annotazioni sugli atti anagrafici sono vincolate all'acquisizione della rituale documentazione in originale o in forma autentica.

Il Dirigente dell'Area II

(Continua da pag. 1 "L'iscrizione...")

apportata dall'art. 14 del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e, in special modo, sulla Direttiva ministeriale e sulle circolari che hanno fatto seguito in materia di iscrizione anagrafica di extracomunitari.

La norma citata, nel sostituire il comma 3 dell'art. 7 del vigente Regolamento anagrafico, peraltro, già modificato dall'art. 15, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 349, ha disposto che per gli stranieri extracomunitari, già iscritti in anagrafe, permane l'obbligo di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro i 60 gg. dal rinnovo del permesso di soggiorno e che gli stessi, **comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.**

L'innovazione è sicuramente apprezzabile, in quanto evidentemente tende a non addebitare allo straniero diligente e osservante delle norme una colpa da ricercare nei meandri della nostra burocrazia che tarda a fornire le risposte alle legittime istanze. Successivamente, il Ministro dell'Interno, con Direttiva 5 agosto 2006, n. 11050/M(8) di prot., riconoscendo la piechezza della posizione soggettiva dello straniero che ha presentato regolare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno "anche oltre il termine di scadenza indicato" nello stesso titolo, ha ulteriormente dettagliato modalità e condizioni per la continuità dell'iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del permesso rinnovato.

Nello specifico, ha affermato che il soggiorno è da ritenersi regolare se la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza o entro i 60 gg. successivi e se all'interessato sia stata rilasciata ricevuta, previa verifica della completezza della documentazione prescritta a corredo della medesima domanda.

Nella fase operativa l'innovazione ha agevolato, per taluni aspetti, il compito dell'Ufficiale d'anagrafe ma ha inevitabilmente comportato qualche problema di natura interpretativa in ordine alla prima iscrizione con provenienza dall'estero

ovvero dal Paese di appartenenza dello straniero e, a tal riguardo, è intervenuto il Ministero dell'Interno, opportunamente sollecitato, con la circolare n. 42 del 17 novembre 2006.,

Con tale disposizione amministrativa, il Ministero, richiamando la Direttiva 5 agosto 2006, ha affermato che, nell'attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, è possibile iscrivere anagraficamente anche gli extracomunitari "mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente".

Tale assunto è stato sostenuto anche in forza della stessa Direttiva che rileva la cessazione dei diritti esercitati durante la fase di rinnovo del titolo di soggiorno nell'ipotesi di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso. A questo punto, l'interpretazione letterale della norma indurrebbe a ritenere la circolare *contra legem* poiché quest'ultima annovera tra i destinatari della disposizione normativa anche i soggetti non aventi titolo, in quanto non iscritti nell'anagrafe della popolazione residente.

Infatti, la norma non dispone circa l'iscrizione ma prevede la sua mancata decadenza, a determinate condizioni, presupponendo conseguentemente la sussistenza di una precedente registrazione anagrafica.

Il Ministero, nella circostanza, ha dimostrato determinazione nell'affermazione del principio sostenuto e senso di equilibrio nella ricerca della giusta chiave interpretativa, giungendo alla soluzione del problema attraverso un convincente percorso ermeneutico.



L'esperto Anusca, Nicola Corvino